

## INTERESSI

**[Nota sulla decorrenza degli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno contrattuale]**

Luca D'Andrea

Cass. civ. Sez. III, 19/03/1990, n. 2296

**FONTE**

Giur. It., 1990, 11

La sentenza in epigrafe è conforme all'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale gli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno contrattuale decorrono dal giorno della domanda giudiziale, quale atto idoneo a costituire in mora il debitore.

La sentenza precisa inoltre che solo con riferimento alle somme dovute a titolo di responsabilità extracontrattuale, gli interessi decorrono dal momento dell'evento dannoso.

(In termini: Cass., 19 maggio 1989, n. 2395, inedita; Id., 16 dicembre 1988, n. 6856, inedita; Id., 25 settembre 1984, n. 4820, in *Giur. It.*, 1986, I, 1, 306, con nota di Mancino; Id., 4 dicembre 1982, n. 6643, inedita; Id., 25 ottobre 1982, n. 5580, inedita; Id., 22 gennaio 1976, n. 185, in *Foro It.*, 1976, I, 618, con nota di Pozzi; Id., 22 novembre 1971, n. 3369, *ivi*, 1972, I, 1605; in senso contrario, Id., 13 luglio 1983, n. 4759, inedita).

In dottrina tuttavia, sono stati sollevati alcuni rilievi critici in ordine alla riferita impostazione giurisprudenziale.

Per alcuni Autori, infatti, gli interessi decorrerebbero dal momento della produzione del danno, sia nei casi di responsabilità extracontrattuale sia nei casi di responsabilità contrattuale.

In particolare, il Bianca osserva che «fin dal momento dell'illecito... il debitore è costituito in mora e fin da tale momento sono dovuti gli interessi moratori».

che «se si tratta di fatto illecito contrattuale gli interessi sulla somma di risarcimento del danno - con soluzione non del tutto coerente - sono fatti decorrere dal giorno della domanda giudiziale»;

che «una più precisa puntualizzazione impone piuttosto di far decorrere gli interessi moratori dal momento della produzione del danno quando l'inadempimento consista nella mancata o difettosa esecuzione della prestazione o nella violazione di obblighi di non ingerenza nella sfera del creditore»;

che «in tali casi l'obbligazione di risarcimento ha la sua fonte nell'illecito ed è quindi esclusa la necessità dell'intimazione». (Bianca, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, artt. 1218-1229, in *Commentario del cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1967, 288).

Una tesi ancora più radicale sostiene l'inapplicabilità *tout court* dell'istituto degli interessi alle obbligazioni di valore.

In particolare il Libertini ha osservato che «gli interessi legali rimangono un fenomeno tipico delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto»:

che «in ordine alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non si ha produzione di interessi in senso tecnico, dovendosi invece applicare il principio per cui il danno da ritardo sarà risarcibile in base alle regole generali»;

che «in tali casi la tecnica degli interessi potrà essere utilizzata come strumento di misurazione dell'arricchimento del debitore, e rispettivamente, del danno subito dal creditore, ma solo in quanto a questi elementi sia dato rilievo nella causa stessa dell'obbligazione, e senza alcun legame con le norme sulla decorrenza e sul tasso degli interessi legali». (Libertini, voce «Interessi», in *Enc. Dir.*, XXII, Milano, 1972, 107 e 120).

Anche con riferimento alla seconda questione di diritto decisa, la pronuncia del Supremo Collegio risulta conforme all'orientamento assolutamente prevalente: l'anatocismo di cui all'art. 1283 c.

c. (cioè il fenomeno per cui la scadenza dell'obbligazione di interessi produce ulteriori interessi) è riferibile solo alle obbligazioni di valuta e non già a quelle di valore.

(In senso conforme Cass., 23 maggio 1990, n. 4654, inedita per quanto consta; Id., 10 dicembre 1984, n. 6476, in *Giur. It.*, 1985, I, 1, 708, con nota di Amato; Id., 15 novembre 1984, n. 5781, inedita; Id., 22 giugno 1982, n. 3803, inedita; Id., 17 giugno 1966, n. 1262, in *Giur. It.*, 1967, I, 1, 422; in senso contrario Id., 10 marzo 1990, n. 1983, inedita).

---

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati  
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a  
Wolters Kluwer Italia S.r.l.